COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia
Area POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 46 Del 06-06-2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' VIA OLIVO E VIA GARIBALDI. DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI SUPERIORI ALLE 26 T

VISTO: il Decreto di nomina n. 51 del 24/12/2019 del Responsabile Area Vigilanza;

RICHIAMATA: l'ordinanza n.39 del 27/05/2020 con cui si disponeva il divieto di transito nella Via Olivo e Via Garibaldi per veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate a seguito della richiesta inoltrata dal Responsabile dell'Area Manutenzioni /Rifiuti/Patrimonio/Ambiente del Comune di Porto Venere con protocollo n.6999 del 27/05/2020;

VISTA: la richiesta del medesimo Responsabile dell'Area Manutenzioni / Rifiuti/ Patrimonio/ Ambiente del Comune di Porto Venere protocollo (n. 7494 del 06/06/2020) per l'emissione di ordinanza con prescrizioni di transito su via Olivo nel tratto fra i civici 345-389 fino al 30.06.2020 in considerazione dell'ultimazione dei lavori effettuati per conto di ACAM Acque S.p.A. nel tratto di via Olivo precedentemente regolato dall'ordinanza N. 39 del 27.05.2020 consentendo il transito con le seguenti prescrizioni:

• posizione veicoli il più possibile lato monte, anche eventualmente occupando la larghezza del marciapiede esistente;
• massa a pieno carico non superiore a 26 t;
• limite di velocità a 15-20 km/h.

in ragione dello sviluppo degli accertamenti ed interventi di somma urgenza, eventualmente prorogabile;

CONSIDERATO: che la Via Olivo è costituita da una corsia unidirezionale che si raccorda alla Via Garibaldi e che il flusso veicolare in atto nella stessa Via Olivo è proveniente dalla Via Garibaldi con immissione presso la rotatoria della località Cavo (Via Garibaldi x Via Portovenere);

RISCONTRATA: la necessità di emanare ordinanza di divieto temporaneo al transito di veicoli aventi una massa superiore alle 26 tonnellate nella Via Garibaldi e nella Via Olivo, per le ragioni esposte ai punti precedenti, con l'obbligo di percorrere il tratto interessato (Via Olivo fra i civici n. 349-389) mantenendosi in adiacenza al margine lato monte della carreggiata e con il limite di velocità pari a 20 km/h;

VISTO: il "Nuovo Codice della Strada", di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO: il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Dal 06/06/2020 al 30/06/2020

1) **TRANSITO VIETATO nella Via Garibaldi e nella Via Olivo** ai veicoli aventi una massa superiore alle 26 tonnellate;

2) **DIVIETO DI FERMATA** con rimozione in Via Olivo, ambo i lati, tratto compreso tra il civico n. 349 e 389;

3) Deviazione asimmetrica a sinistra del transito veicolare sulla carreggiata della Via Olivo nel tratto compreso tra il civico n°349 e il civico n°389 con obbligo di procedere il più possibile a margine lato monte della carreggiata utile;

4) Istituzione del limite di velocità di 20 km/h nella Via Olivo tratto compreso tra il civico n°349 e il civico n°389;

5) Istituzione di percorso protetto per i pedoni nella Via Olivo tra il civico n°349 e il civico n°389 in adiacenza all'area di cantiere con prosecuzione del passaggio pedonale in opera sul lato mare della carreggiata;

6) Il personale tecnico comunale è incaricato di apporre idonea segnaletica di cantiere e di preavviso conforme al Regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada in opera sia di giorno che di notte anche con l'ausilio di personale della Polizia Locale;

7) i veicoli trovati in sosta verranno rimossi con carro attrezzi con spese a carico del contravventore.

Note:

a) Il personale del Corpo di Polizia Locale e gli altri servizi di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza;

b) A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova;

c) A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area di Vigilanza;

d) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;

e) La presente ordinanza viene inviata per conoscenza a:

- Prefettura della Spezia
- Questura della Spezia
- Carabinieri della Locale Stazione di Porto Venere
- Vigili del Fuoco della Spezia
- Centrale di soccorso del 118
- Uffici tecnici del Comune per la trasmissione alle ditte interessate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Sig. Andrea Maestripieri)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 06-06-2020 ed alla stessa è stato assegnato il n° 549 del Registro delle pubblicazioni.

Porto Venere, lì 06-06-2020

IL RESPONSABILE DI AREA

( )